

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente il "Piano attuativo comunale di iniziativa privata ambito "LA BOATINA " di proprietà della ditta Pali Wines s.r.l."

LA GIUNTA

PREMESSO CHE:

- in data 28.03.2014, prot. 5228, la Ditta Pali Wines s.r.l. di Cormons ha presentato richiesta di approvazione del progetto di P.A.C. – Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata- per l’ambito “LA BOATINA ”;
- gli elaborati del PAC , a firma dell’ing. Marco Chiozza, contengono anche la Relazione di assoggettabilità a VAS, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS;

RILEVATO CHE:

la Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni “*Piano o Programma*” che abbia effetti significativi sull’ambiente, e segnatamente quelli “... *elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli ...*” siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS);

la procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l’obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, contribuendo all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di determinati Piani e Programmi;

il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che “... *la VAS di Piani (...) ha finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica ...*”;

il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull’Ambiente), modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4, all’articolo 6 comma 3, prevede come “...*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 ...*”;

l’articolo 12 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata sulla base di “... *un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma ...*”;

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 ha provveduto ad emanare una normativa per l’attuazione della Direttiva Europea più volte sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

inoltre, con successiva L.R.16/08 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha definito, all’art. 4 comma 1, come per le finalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, per:

- a) proponente: l’ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente: l’organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell’ordinamento comunale, compete l’adozione e l’approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;

la medesima L.R.16/08, all’articolo 4 comma 3, prevede come “...*Per i piani urbanistici di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l’autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all’allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall’approvazione del piano possono avere effetti significativi sull’ambiente. ...*”;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni, la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 e

la LR 11/2005 e la L.R. 16/08;

VISTO l'elaborato " Verifica di assoggettabilità a VAS" in premessa, in cui il progettista afferma che le previsioni urbanistiche derivanti dalle previsioni del PAC in oggetto NON sono ASSOGGETTABILI alla procedura di VAS, in quanto non sono emersi effetti significativi sull'ambiente;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni possono essere richiesti dei pareri ai soggetti competenti in materia ambientale;

PRESO ATTO che, in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere, al fine di delineare l'iter procedurale di valutazione del PAC, si ritiene di individuare:

- l'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia, Dipartimento Provinciale di Gorizia;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, in quanto l'ambito ricade in vincolo paesaggistico;

ATTESO che il termine previsto per l'ottenimento dei pareri dai soggetti competenti è fissato in 30 gg. dal ricevimento della documentazione necessaria;

PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso, ex articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore/Servizio interessato;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con votazione unanime, palese

D E L I B E R A

- 1) di recepire e fare propri i contenuti della " Relazione di assoggettabilità a VAS" allegata al progetto di P.A.C. – Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata- - per l'ambito "LA BOATINA ", presentato dalla ditta PLAI WINES srl di Cormons, e redatto dall'ing. Marco Chiozza;
- 2) di individuare ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs 152/2006 e succ. modif. ed integrazioni, quali soggetti competenti in materia ambientale ai quali richiedere apposito parere:
 - l'A.R.P.A. del Friuli Venezia Giulia, Dipartimento Provinciale di Gorizia;
 - l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";
 - la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia;
- 3) di dare atto che i tempi necessari per l'ottenimento dei pareri da parte dei soggetti individuati al punto 3) risultano determinati in 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria;
- 4) di procedere all'inoltro della documentazione ai soggetti competenti;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.